



COMUNE DI RONCO BIELLESE

PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 DEL 31/10/2025

Oggetto: TAGLIO PIANTE, ARBUSTI E FRONDE, MESSA IN SICUREZZA DELLE RIPE DI PROPRIETA' PRIVATA LUNGO LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DEL COMUNE DI RONCO BIELLESE

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle seguenti strade provinciali, comunali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Ronco Biellese: Via Valgrande, Via Castello, Via Chiebbia, Via per Frazione Moglia, via Cavour, Via Roma (S.P.202 Chiavazza-Ronco-Valdengo) dal civico n°96 al confine con il Comune di Biella, Via Piave (S.P. 201 Veggio-Ronco), Via per Zumaglia (S.P. 204 Zumaglia-Ronco), Via IV Novembre (S.P.202 Chiavazza-Ronco-Valdengo e S.P. 205 Ronco-Ternengo-Bioglio), Via Lamarmora e S.P. 209 Ternengo-San Francesco-Bioglio;

CONSIDERATO:

Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n.285/1992 e s.m.i., "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";

Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "*I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno(fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi*";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI :

- L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 30, del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i **proprietari dei terreni confinanti con le seguenti** strade provinciali, comunali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Ronco Biellese: Via Valgrande, Via Castello, Via Chiebbia, Via per Frazione Moglia, via Cavour, Via Roma (S.P.202 Chiavazza-Ronco-Valdengo) dal civico n°96 al confine con il Comune di Biella, Via Piave (S.P. 201 Veggio-Ronco), Via per Zumaglia (S.P. 204 Zumaglia-Ronco), Via IV Novembre (S.P.202 Chiavazza-Ronco-Valdengo e S.P. 205 Ronco-Ternengo-Bioglio), Via Lamarmora, e S.P. 209 Ternengo-San Francesco-Bioglio, di provvedere a:

- **Potare regolarmente le siepi** radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi** e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio sporgenti dai terreni laterali** e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento** e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla **Polizia Municipale** e dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

INCARICA

Gli operatori di Polizia di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al **TAR** entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

RAMMENTA

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
(LANZA Celestino)

Documento informatico sottoscritto con firme digitali, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.